

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 4 del 21.02.2023

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione - Seduta Pubblica**Oggetto:**

VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLA LR 14/17 (CONTENIMENTO CONSUMO DEL SUOLO) CON RIFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNOLO PO

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa convocazione con avvisi scritti prot. 3994 in data 14/02/2023 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

1 - ZERI AMOR	P
2 - BONFANTE ELIA	P
3 - CASAROTTO MATTEO	A
4 - CAVICCHIOLI UMBERTO	A
5 - DOLFINI LUCA	P
6 - FACCIOLI ALBERTO	A
7 - HENTIU RAMONA ELENA	P

8 - MAGARAGGIA CHIARA	P
9 - TONELLO ATTILIO	P
10 - VERTUANI SIMONE	P

TOTALE PRESENTI **7**TOTALE ASSENTI **3**

Assiste il DOTTORSSA RUBELLO ANNA in qualità di Segretario Comunale.

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Hentiu Ramona Elena, Vertuani Simone, Bonfante Elia

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE:

Con delibera di Giunta Regionale n. n. 137 del 20/02/2014 venne ratificata, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Bagnolo di Po, Castelguglielmo e San Bellino;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2018 esecutiva, è stata approvata la prima variante al Primo Piano degli Interventi;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni, che ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente Legge Regionale n. 61 del 28 giugno 1985;

VISTA la sopravvenuta Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel BUR n. 56 del 9 giugno 2017, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica;

ACCERTATO che con deliberazione di GC n. 64 del 11.08.2017 il comune di Bagnolo Po ha provveduto ad approvare la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata con i contenuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/17 oltre alla scheda di cui all'art. 4, comma 5, della medesima norma;

DATO ATTO che succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata regolarmente trasmessa alla Regione Veneto;

ACCERTATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 91 del 23.04.2019 è stato conferito incarico tecnico all'arch. Lino De Battisti di Montagnana (PD), tra l'altro, per la redazione della variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17;

VISTO che con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall'art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

VISTO che con suddetto provvedimento sono stati assegnati al Comune di Bagnolo Po 17,74. Ha, come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050;

VISTO il calcolo della SAT (superficie agricola trasformabile) calcolato ed approvato dal PATI di 23.68 HA, dato rapportato proporzionalmente alla superficie territoriale del Comune di Bagnolo Po rispetto al quantitativo di SAU trasformabile di tutti tre i Comuni del PATI;

VERIFICATO che il quantitativo massimo di suolo consumabile fino al 2050 assegnato al Comune di Bagnolo di Po dalla D.G.R.V. n. 668/2018 di ha. 17.74, è inferiore al saldo S.A.U, pertanto si assume il dato assegnato con DRRV n. 668/2018;

DATO ATTO che suddetto parametro porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 (art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017);

VISTO l'articolo 13 c. 10 della citata legge regionale n. 14/2017, che testualmente recita:

"10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione."

DATO ATTO che con la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 49. detto adempimento di adeguamento del PAT alla L.R. 14/2017 è stato prorogato al 30 settembre 2020 ;

VISTO che il professionista ha provveduto a redigere la variante P.A.T., secondo le indicazioni impartite all'Amministrazione e a depositarne copia a prot. 3948 del 14.02.2023;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito dettagliati:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;

Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;

Allegato C Relazione Tecnica;

Allegato D Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato .shp e gli elaborati di variante in formato .pdf.

VISTO l'art. 14 della LR 14/17, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione”.

ACCERTATA la necessità di adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata LR 14/17, recependo altresì la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Bagnolo Po alla L.R. 14/2017 ed alla DGRV 668/18;

RITENUTO che nel caso di specie non occorre interessare tutti i comuni che hanno aderito al PATI dei 3 Comuni, in quanto quella che si va ad operare è un mero adeguamento dello strumento urbanistico all'intervenuta normativa;

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 e la Legge Regionale 06 giugno 2017 n. 14;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 e acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c. 1 dello stesso;

Il Sindaco illustra la proposta.

Con voti favorevoli n. 7 (sette) contrari 0 (zero) e astenuti n. 0 (zero) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della 1. presente proposta.
2. Di adottare la variante al P.A.T. di adeguamento alla LR 14/17 con riferimento al Comune di Bagnolo PO, redatta dall'arch. Lino De Battisti di Montagnana, composta dai seguenti elaborati:

Elaborati di progetto:

Allegato A Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;
Allegato B Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;
Allegato C Relazione Tecnica;
Allegato D Stralcio Norme tecnico operative
Allegato E Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato. shp e gli elaborati di variante in formato .pdf.

3. Di disporre che entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT sia depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Quindi successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano riportante il seguente risultato accertata dai Consiglieri Comunali scrutatori:

Con voti espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti e votanti nei modi di legge

Presenti: 7 n. (sette)

Votanti: 7 n. (sette)

Favorevoli: 7 n. (sette)

Contrari: = n. (=)

Astenuti: = n. (=)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 del 14/02/2023

Settore: AREA TECNICA

Proponente: Resini Riccardo

Oggetto: VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLA LR 14/17 (CONTENIMENTO CONSUMO DEL SUOLO) CON RIFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNOLO PO

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 1 lett. B, del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 14/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
RESINI GEOM. RICCARDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 14/02/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
SPIRANDELLI SIMONE



COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 4 del 21.02.2023

Oggetto:

VARIANTE AL P.A.T. DI ADEGUAMENTO ALLA LR 14/17 (CONTENIMENTO CONSUMO DEL SUOLO) CON RIFERIMENTO AL COMUNE DI BAGNOLO PO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SIG. ZERI AMOR

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTORESSA RUBELLO ANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

P.A.T. COMUNE DI BAGNOLO DI PO

ALLEGATO A
scala 1:10.000

Variante al Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017
Adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 ed alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018

Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata - art. 2, comma 1, lett. e) L.R. 14/2017


Amministrazione e coordinamento:
Il Sindaco
Amor Zevi
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Riccardo Resini
Il Tecnico incaricato:
Arch. Lino De Battisti

Adottato dal Consiglio Comunale in data _____ Del. C.C. n. _____ Marzo 2020

Approvato dal Consiglio Comunale in data _____ Del. C.C. n. _____

Legenda

- Limiti amministrativi P.A.T.I. dei 3 Comuni
- Limiti amministrativi Comune di Bagno di Po
- Ambiti di urbanizzazione consolidata, art. 2, comma 1, lett. e) L.R. n. 14/2017





P.A.T.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

**ALLEGATO
B**

**Variante al Piano di Assetto del Territorio
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017**

Adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14
ed alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018

Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017



Amministrazione e coordinamento:

**Il Sindaco
Amor Zeri**

**Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico
Geom. Riccardo Resini**

**Il Tecnico incaricato:

Arch. Lino De Battisti**

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Approvato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Marzo 2020

**Allegato A**

Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune

029005

Comune

Bagnolo di Po

Provincia

Rovigo

Superficie Territoriale mq

21420853

Comune dotato di PAT

SI

Popolazione n.

1204

abitanti al

01/01/2019

Comune ad Alta Tensione Abitativa

NO

Zona altimetrica

P

(C=Collina, P=Pianura, M=Montagna)

Classe sismica

3

Comune litoraneo

NO

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente

Superficie Territoriale prevista ⁽¹⁾	Destinazione residenziale	mq	75500
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	294000
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso (*)	Destinazione residenziale	mq	0
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	0

^(a) industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)	mq	0
Altre superfici oggetto di... (*)	mq	0
Aree dismesse (*)	mq	0

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati

NO

elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)

NO

altro

Compilato da:

Arch. Lino De Battisti

Qualifica:

Tecnico incaricato della Variante al P.A.T. di adeguamento

Data:

09/03/2020

Timbro e Firma

I campi evidenziati nel seguente colore vanno compilati a cura del Comune nel foglio di calcolo (file .xls) disponibile insieme alle relative istruzioni nel seguente indirizzo internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati>

Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012
 Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE		
1.1 Tessuto Urbano	mq	915355
1.2 Aree industriali, commerciali e infrastrutturali	mq	306228
1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in attesa di una destinazione d'uso	mq	5793
1.4 Aree verdi artificiali non agricole	mq	44428
Totale	mq	1271803
Classi 2 - 3 - 4 - 5 TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.		
2. Territori agricoli	mq	19758380
3. Territori boscati e aree seminaturali	mq	37365
4. Ambiente umido	mq	31645
5. Ambiente delle acque	mq	321660
Totale	mq	21420853



P.A.T.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

**ALLEGATO
C**

**Variante al Piano di Assetto del Territorio
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017**

Adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14
ed alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018

Relazione Tecnica



**Amministrazione e
coordinamento:**

**Il Sindaco
Amor Zeri**

**Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico
Geom. Riccardo Resini**

**Il Tecnico incaricato:

Arch. Lino De Battisti**

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Approvato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Marzo 2020

1	PREMESSA	2
2	LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE	3
3	IL PROVVEDIMENTO N. 668 DEL 15.05.2018.....	5
4	I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017	6
4.1	Gli ambiti di urbanizzazione consolidata.....	7
4.2	Verifica della quantità massima di consumo di suolo assegnata in funzione del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile	9
4.3	Registro fondiario del consumo di suolo.....	9
4.4	La Scheda Informativa.....	9
5	CONCLUSIONI	10
6	ELABORATI DI VARIANTE.....	11

RELAZIONE TECNICA

1 PREMESSA

La nuova Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del Territorio e in materia di paesaggio” (pubblicata sul BURV n. 56 del 9 giugno 2017) disciplina le norme volte alla programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato e la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

La legge introduce e definisce per la prima volta all’interno del quadro normativo regionale il concetto di consumo di suolo, inteso come *«l’incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive; il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale»*. Tale definizione si unisce ad altri nuovi concetti introdotti dal legislatore regionale, che vogliono indirizzare la pianificazione urbanistica dei Comuni verso un nuovo modello di sviluppo basato sul risparmio e la preservazione del suolo naturale e volto prioritariamente alla trasformazione del tessuto urbanistico esistente, alla riconversione del patrimonio edilizio, alla rigenerazione urbana e all’eliminazione degli elementi di degrado ed incoerenza urbanistica.

La nuova legge regionale fin dalla sua entrata in vigore, ha disposto alcuni compiti preliminari per le Amministrazioni comunali, volti a raccogliere le informazioni utili a definire successivamente, mediante apposito provvedimento regionale, la quantità massima di suolo consumabile per ogni comune, con la prospettiva di azzerare tale quantitativo entro il l’orizzonte temporale del 2050, come stabilito dalle direttive comunitarie.

Entro il 25 agosto 2017 infatti, i Comuni erano tenuti alla compilazione di una scheda informativa in formato elettronico, contenente le informazioni relative alle previsioni dimensionali dei propri strumenti urbanistici (carico urbanistico previsto residenziale e produttivo, superfici trasformate e/o interessate da procedimenti in corso, varianti verdi accolte ai sensi della L.R. n. 4/2015), da trasmettere mediante posta elettronica alla Regione del Veneto. Unitamente a tale scheda i Comuni erano tenuti ad effettuare una ricognizione dei nuovi ambiti di urbanizzazione consolidata così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017.

Il Comune di Bagnolo di Po, in linea con le nuove disposizioni e nei tempi prefissati dalla legge, ha provveduto a recepire i dati relativi alla scheda informativa unitamente alla ricognizione preliminare degli ambiti di urbanizzazione consolidata, con apposita deliberazione di Giunta Comunale; tali informazioni sono poi state successivamente trasmesse mediante posta elettronica alla Regione del Veneto.

Con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25.05.2018), la Giunta regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dall’art. 4 della legge regionale n. 14/2017, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei.

Ai sensi dell’articolo 13 della citata legge regionale n. 14/2017, i comuni, entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento di Giunta regionale, dovranno approvare una variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale (PRG o PAT) secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale.

La presente Variante al P.A.T. del Comune di Bagnolo di Po, con le procedure semplificate previste dall'art. 14 della L.R. 14/2017, adempie pertanto a tale ultimo dispositivo, al fine di adeguare la propria strumentazione urbanistica ai contenuti della legge regionale sul contenimento del consumo di suolo.

2 LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

L'Amministrazione Comunale di Bagnolo di Po, è dotata di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei comuni di Bagnolo di Po, Castelguglielmo e San Bellino, ratificato con Delibera di Giunta Regionale n. 137 del 20/02/2014; successivamente a tale data il Comune di Bagnolo di Po ha provveduto ad approvare la Variante 1 al proprio Piano degli Interventi con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2018.

Il P.A.T.I. dei 3 Comuni, ha definito anche per il Comune di Bagnolo di Po il dimensionamento massimo con orizzonte temporale decennale, delle nuove previsioni urbanistiche per lo sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, direzionale e turistico del territorio, suddividendo il territorio comunale in "Ambiti territoriali Omogenei (A.T.O.)".

Per ogni A.T.O., pertanto, il P.A.T.I. ha quantificato il dimensionamento relativo al carico urbanistico aggiuntivo residenziale e produttivo/commerciale/direzionale/turistico, tenendo fermo comunque il carico urbanistico residuo derivante dal previgente P.R.G.

Di seguito si riportano i dati dimensionali relativi al carico urbanistico aggiuntivo per ogni A.T.O. definito dal P.A.T.I.

Dai dati riportati nelle tabelle sopra riportate si evince pertanto che il P.A.T.I. ha previsto per il Comune di Bagnolo di Po un carico urbanistico aggiuntivo residenziale pari a **mc. 75.500**, ed un carico aggiuntivo produttivo/commerciale/direzionale/ pari a **mq. 294.000**.




Figura 1 - Estratto dall'elab. A5 Carta della Trasformabilità - Azioni strategiche del P.A.T.I. dei 3 Comuni

RELAZIONE TECNICA

La successiva variante al Piano degli Interventi, coerentemente con quanto definito dal P.A.T.I. dei 3 Comuni, ha recepito le manifestazioni d'interesse dei cittadini meritevoli di accoglimento ed in linea con la normativa urbanistica locale e regionale, oltre a rivisitare la zonizzazione di Piano.

In particolar modo con la Variante n. 1 sono stati rivisti alcuni indici di edificabilità delle zone di completamento e sono state individuate le Z.T.O. N.R.A. – Nuclei residenziali in ambito agricolo (corrispondenti alle vecchie Z.T.O. E4), e le nuove Z.T.O. N.E.D. – Nuclei di edificazione diffusa, che corrispondono agli ambiti di edificazione diffusa del P.A.T.I. E' stato inoltre rivisto ed aggiornato l'intero apparato normativo mediante la predisposizione delle Norme Tecniche Operative e del Prontuario per la qualità architettonica

Allo stato attuale pertanto, il Piano degli Interventi di Bagnolo di Po, oltre ad aver confermato le previsioni del previgente P.R.G. (già inserite all'interno dell'urbanizzazione consolidata del P.A.T.I.), introduce un carico urbanistico aggiuntivo residenziale pari a **mc. 12.884** inferiore pertanto al carico aggiuntivo residenziale previsto dal P.A.T.I. pari a mc. 75.500.




Figure 2 - Estratti dalla Variante 1 al Piano degli Interventi

RELAZIONE TECNICA

3 IL PROVVEDIMENTO N. 668 DEL 15.05.2018

Con Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicata sul BURV n. 51 del 25.05.2018, la Regione ha determinato l'individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.

A seguito di tale provvedimento, a cui si rinvia per i contenuti analitici e di formazione, le trasformazioni urbanistiche che avvieranno i Comuni, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017, con utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate nell'Allegato C "Ripartizione quantità massima di consumo di suolo", solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale. Tale principio, già enunciato all'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", viene ulteriormente sviluppato dalla L.R. n. 14/2017 che assume, tra i principi informatori, la riduzione progressiva del consumo di suolo, la rinaturalizzazione del suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione.

La sottostante tabella riporta i valori relativi alla sintesi delle considerazioni svolte per la determinazione della quantità di consumo di suolo per ASO (Ambiti Sovracomunali Omogenei) e per singolo comune, come integrate e modificate dalle valutazioni esposte nell'Allegato D.

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,00+0,05=-0,50%; 0,06+0,10=-1%; 0,11+14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
6	23005	Badia Calavena	Verona	16,68	10,01	90,81%	9,09	-0,50%	0,00%	0,00%	9,04	②
20	29004	Badia Polesine	Rovigo	30,63	18,38	80,00%	14,70	0,50%	0,00%	-0,50%	14,70	
21	28008	Bagnoli di Sopra	Padova	22,20	13,32	92,13%	12,27	0,50%	0,00%	0,00%	12,33	
20	29005	Bagnolo di Po	Rovigo	36,95	22,17	80,00%	17,74	0,00%	0,00%	0,00%	17,74	
13	28009	Baone	Padova	8,33	5,00	93,24%	4,66	0,50%	0,00%	-1,00%	4,64	
13	24011	Barbarano Vicentino	Vicenza	15,05	9,03	93,24%	8,42	0,00%	0,00%	-1,50%	8,29	
16	23006	Bardolino	Verona	15,86	9,52	75,35%	7,17	0,00%	0,00%	0,00%	7,17	

Per una più immediata lettura l'elencazione è per ordine alfabetico dei comuni, con a fianco l'identificativo numerico del proprio ASO di appartenenza oltre, ovviamente, al codice ISTAT. L'ultima colonna identifica l'eventuale rimando alle specificazioni di dettaglio applicabili ai comuni individuati nell'Allegato D (comuni per i quali è stato assegnato come quantitativo di suolo consumabile il valore medio dell'ASO di appartenenza, a seguito delle incongruenze riscontrate con i dati trasmessi mediante la scheda informativa.)

Dalla lettura della tabella sopra riportata emerge che sono stati assegnati al Comune di Bagnolo di Po **17,74 Ha, come quantità massima di consumo di suolo ammesso fino al 2050, pari a circa 177.400 mq.**

4 I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017

La presente Variante al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017, prevede una procedura semplificata diversa da quella prevista dall'art. 14 della L.R. 11/2004.

Detta procedura è disciplinata dall'art. 14 della L.R. 14/2017 che di seguito si riporta:

«1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile". Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.»

I contenuti della Variante di adeguamento non sono stati chiariti né dalla L.R. 14/2017, né dal successivo provvedimento n. 668 del 15.05.2018, il quale si è limitato a riportare le analisi e gli studi utili alla definizione delle quantità di suolo massimo consumabile per ogni comune.

All'interno della delibera di approvazione del citato provvedimento n. 668 del 15.05.2018, sono stati introdotti soltanto alcuni dispositivi, che dovranno essere assolti attraverso la presente variante. Questi riguardano in particolar modo i punti 7 e 8 del deliberato di seguito riportati:

[...]

7. di stabilire che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato;

8. di stabilire che i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo";[...]

Dal combinato disposto tra le disposizioni dell'art. 13 della L.R. 14/2017 e della Delibera di G.R. n. 668 del 15.05.2018 emerge che i compiti della variante di adeguamento semplificata, si limitano alla:

RELAZIONE TECNICA

- confirma o rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017;
- verifica dei dati trasmessi e contenuti all'interno della Scheda informativa;
- sostituzione del meccanismo S.A.U. Trasformabile prevista dalla L.R. 11/2004 con il quantitativo di suolo consumabile assegnato;
- verifica che la quantità di suolo assegnata non sia superiore al residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolata in sede di P.A.T., ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del P.I. o sue varianti;

4.1 Gli ambiti di urbanizzazione consolidata

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata vengono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), come: «l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;»

Da tale definizione si riscontra che questi nuovi ambiti non sembrano coincidere con gli omonimi previsti dalla L.R. 11/2004, la quale si limitava a definirli come le aree in cui «sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche».

Tale perimetrazione, ai fini pratici, ha il compito di definire il limite entro il quale gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono sempre consentiti senza determinare consumo di suolo. La nuova definizione, tuttavia, ha lasciato alcuni margini interpretativi che allo stato attuale non sono stati chiariti definitivamente, neanche a seguito delle ulteriori specificazioni avvenute ad opera della D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018¹.

Lo schema guida proposto per la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017, è quello indicato dal citato provvedimento n. 668 che di seguito si riporta.



¹ Il riferimento va al paragrafo 3. La perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contenuto all'interno dell'Allegato B – Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo, di cui alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018, pubblicata nel BURV n. 51 del 25.05.2018.

RELAZIONE TECNICA

Per la perimetrazione di tali ambiti inoltre, si è ritenuto di fare riferimento anche ai casi particolari, riconosciuti dalla L.R. 14/2017, che sono stati fatti salvi dall'art. 13 della legge recante le disposizioni transitorie; questi riguardano in particolare:

- a) i procedimenti in corso: intesi come i titoli abilitativi edilizi già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni comunque denominate e i procedimenti relativi ai P.U.A., avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati previsti dall'art. 19 della L.R. 11/2004;
- b) gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 14/2017, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico.

Oltre a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 13, si segnala inoltre quanto disciplinato dall'art. 12 della L.R. 14/2017, il quale stabilisce che sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti definiti dal provvedimento n. 668/2018, anche i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico.

In sintesi sono stati riconosciuti come ambiti di urbanizzazione consolidata del Comune di Bagnolo di Po:

- le Z.T.O. A, B e le Z.T.O. C e D di completamento;
- i perimetri delle Z.T.O. C e D oggetto di P.U.A. approvato e/o in corso;
- i nuclei insediativi in zona agricola coincidenti con le Z.T.O. N.R.A. – Nuclei residenziali in ambito agricolo e le Z.T.O. N.E.D.- Nuclei di edificazione diffusa;
- le Z.T.O. F per dotazioni di aree pubbliche, servizi ed attrezzature collettive;

4.2 Verifica della quantità massima di consumo di suolo assegnata in funzione del residuo effettivo di S.A.U. trasformabile

L'Allegato B "Verifica residuo effettivo di S.A.U. trasformabile e quantità massima di consumo del suolo assegnata dalla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018", allegato alla presente Variante, adempie alla disposizione prevista dal punto 7 del citato provvedimento che assegna per ogni Comune la quantità massima di suolo consumabile fino al 2050.

Il testo deliberato prevede infatti che: «[...]che per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti; mentre per i Comuni dotati di solo PRG, la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo di territorio trasformabile quali zone C2 non attuate ed esterne al consolidato[...].»

La verifica è partita dal dato iniziale riguardante la S.A.U. Trasformabile determinata in sede di P.A.T.I. dei 3 Comuni e quantificata in circa 65,788 Ha. Tale quantitativo non è mai stato oggetto di ripartizione tra i 3 Comuni, rendendosi necessaria, ai fini analitici di quanto richiesto dalla norma, la scorporazione da tale dato totale del quantitativo di S.A.U. Trasformabile afferente al solo territorio di Bagnolo di Po.

A tale scopo si è optato per la logica soluzione del rapporto percentuale della superficie territoriale comunale in riferimento alla totalità della superficie del P.A.T.I.; le calcolazioni eseguite hanno pertanto quantificato la S.A.U. Trasformabile del territorio di Bagnolo di Po nel 36% di 65,788 Ha, pari a circa 23.68 Ha.

Il calcolo conferma il quantitativo massimo di suolo consumabile fino al 2050 assegnato al Comune di Bagnolo di Po dalla D.G.R.V. n. 668/2018, essendo il saldo S.A.U. superiore a quanto determinato dal provvedimento.

Tale quantitativo sostituisce pertanto il meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004, come disposto dall'art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017.

4.3 Registro fondiario del consumo di suolo

Ai fini della presente variante si è ritenuto utile, già in questa sede, predisporre un modello per il registro fondiario del consumo di suolo.

Tale registro avrà il compito di annotare e registrare tutti gli interventi edilizi e/o di trasformazione urbanistica che determinano, ai sensi della L.R. 14/2017, consumo di suolo; in modo particolare verranno registrati i dati relativi alla ditta richiedente, gli estremi catastali delle aree interessate, la localizzazione dell'intervento, la Z.T.O. del P.I., il consumo di suolo massimo potenziale previsto, il consumo di suolo effettivo (derivante dai dati del titolo edilizio definitivo) e l'eventuale residuo.

Tale registro verrà compilato ed aggiornato, ai fini del monitoraggio, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4.4 La Scheda Informativa

Il punto 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15.05.2018 stabilisce che: «[...] i Comuni in sede di adeguamento al presente provvedimento provvederanno, ai sensi dell'art. 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati e alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".»

A tale scopo sono vengono pertanto confermati, con la presente variante di adeguamento, i dati trasmessi nel 2017 e contenuti nella Scheda Informativa.

5 CONCLUSIONI

La presente Variante semplificata di adeguamento alla L.R. 14/2017, ha risposto a quanto disciplinato dall'art. 14 della legge, che ne ha definito l'iter procedurale e a quanto disposto dall'art. 13, comma 10, il quale ha stabilito che: «[...]Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.»

Le elaborazioni svolte hanno pertanto consentito di perimetrare e rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 14/2017, ed hanno verificato e confermato il quantitativo di suolo consumabile assegnato, in relazione a quanto disposto dal punto 7 della D.G.R.V. n. 668/2018.

Il graduale processo di adeguamento della strumentazione urbanistica alla legge che disciplina il consumo di suolo, si completerà successivamente sulla base dei successivi provvedimenti attesi da parte della Giunta Regionale. Questi riguarderanno in particolar modo²:

- i criteri di individuazione e gli obiettivi di recupero degli ambiti urbani di rigenerazione;
- le regole e le misure applicative ed organizzative per i crediti edilizi;
- le procedure di verifica e monitoraggio;
- i criteri di individuazione degli interventi pubblici (accordi di programma di interesse regionale);
- i criteri di selezione delle domande per il fondo di rotazione;
- le altre indicazioni utili al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

Montagnana, lì 09.03.2020

Il Tecnico incaricato:

Arch. Lino De Battisti

² Così come confermato dalla FAQ n. 12 riportata al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/faq-consumo-di-suolo>

6 ELABORATI DI VARIANTE

Elaborati di progetto:

- Allegato A – Perimetrazione e rettifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 – scala 1:10.000;
- Allegato B – Scheda informativa, art. 4, comma 5, L.R. 14/2017;
- Allegato C – Relazione Tecnica;
- Allegato D – Stralcio Norme Tecniche;
- Allegato E – Registro fondiario del consumo di suolo;

Elaborati informatici:

- Supporto CD-ROM contenente gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. n. 14/2017 in formato *.shp* e gli elaborati di variante in formato *.pdf*



P.A.T.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

**ALLEGATO
D**

**Variante al Piano di Assetto del Territorio
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017**

Adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14
ed alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018

Stralcio Norme Tecniche



**Amministrazione e
coordinamento:**

**Il Sindaco
Amor Zeri**

**Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico
Geom. Riccardo Resini**

**Il Tecnico incaricato:

Arch. Lino De Battisti**

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Approvato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Marzo 2020

PAT del comune di Bagnolo Po

TITOLO I	NORME GENERALI
Art. 1	Finalità, obiettivi generali e principi
Art. 2	Contenuti, ambito di applicazione, efficacia ed attuazione.
TITOLO II
NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'
Vincoli
Art. 3	Vincolo monumentale edifici pubblici con più di 50 anni ed archeologia industriale.....
Art. 4	Vincolo sismico (D.P.C.M. n. 3274/2003)
Art. 5	Tutela manufatti rurali; insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare
Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004
Art. 6	Corsi d'acqua ex-RD 1775/1933 (art. 142, lett c).....
Vincolo Destinazione Forestale (art. 15, L.R. 52/78)
Art. 7	Vincolo a destinazione forestale.....
Pianificazione di livello superiore
Art. 8	Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I.
Centri storici
Art. 9	Centri storici
Elementi generatori di vincolo – fasce di rispetto
Art. 10	Depuratori – fasce di rispetto
Art. 11	Cimiteri e fasce di rispetto
Art. 12	Aree a rischio di incidente rilevante e siti contaminati
Art. 13	Allevamenti zootecnici intensivi
Art. 14	Elettrodotti – fasce di rispetto
Art. 15	Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto
Art. 16	Strade - fasce di rispetto
Art. 17	Rispetto idraulico
Art. 18	Idrografia - Fasce di rispetto profondità diverse ai sensi della lett. g) dell'art. 41 L.R. 11/2004 - Zone di tutela relative all'idrografia
Invarianti
Art. 19	Invarianti di natura geologica: geomorfologica
Art. 20	Invarianti di natura geologica :geositi
Art. 21	Invarianti di natura paesaggistica

Fragilità	
Art. 22	<i>Compatibilità geologica ai fini urbanistici, aree a bassa trasformabilità geologica.</i>
Art. 23	<i>Aree a dissesto idrogeologico e assetto idrografico</i>
Art. 24	<i>Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi</i>

TITOLO III PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI P.I.

Trasformabilità	
Art. 25	<i>Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.....</i>
Art. 26	<i>Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive.....</i>
Art. 27	<i>Edificazione diffusa</i>
Art. 28	<i>Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino in zona agricola.</i>
Art. 29	<i>Limiti fisici alla nuova edificazione.....</i>
Art. 30	<i>Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso.....</i>
Art. 31	<i>Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza.....</i>
Art. 32	<i>Infrastrutture di maggior rilevanza e di collegamento in programmazione</i>
Valori e tutele culturali	
Art. 33	<i>Ville individuate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete.....</i>
Art. 34	<i>Coni visuali</i>
Valori e tutele naturali: rete ecologica locale	
Art. 35	<i>Rete ecologica locale.....</i>
Art. 36	<i>Rete ecologica: aree di connessione naturalistica (buffer zone).....</i>
Art. 37	<i>Rete ecologica: corridoi ecologici principali</i>
Art. 38	<i>Rete ecologica locale: corridoi ecologici secondari.....</i>
Valori e tutele naturali: barriere	
Art. 39	<i>Barriere infrastrutturali e naturali</i>
Norme specifiche sui procedimenti.....	
Art. 40	<i>Indirizzi e criteri per l’applicazione della perequazione urbanistica</i>
Art. 41	<i>Indirizzi e criteri per l’applicazione della compensazione urbanistica</i>
Art. 42	<i>Indirizzi e criteri per l’applicazione del credito edilizio.....</i>
Art. 44	<i>Accordi di programma ai sensi dell’art. 7 L.R. 23.04.2004, N° 11</i>
Art. 45	<i>Intese.....</i>
Art. 46	<i>Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola.</i>
Art. 46 BIS Limite quantitativo massimo di consumo di suolo	4

PAT del comune di Bagnolo Po

Art. 47	Dimensionamento insediativo e dei servizi
Art. 48	Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile.
Art. 49	Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, per le varianti di cui al DPR 447/98.
Art. 50	Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate.
Art. 51	Energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Art. 52	Compatibilità ambientale degli interventi edilizi
Art. 52bis	Contenimento dell'inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico
Art. 53	Mitigazioni e Compensazioni
Art. 54	Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla VAS.
Art. 55	Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile
Art. 56	Misure di salvaguardia.....
TITOLO IV	NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.....
Art. 57	Interventi di trasformazione del territorio agricolo
Art. 58	Regime giuridico delle opere oggetto di sanatoria edilizia (c.d. Condonò Edilizio).
Art. 59	Applicazione del P.A.T., criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificarlo senza che sia necessario procedere ad una variante.
Glossario

Art. 46 BIS Limite quantitativo massimo di consumo di suolo

-riferimento legislativo:

Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio»”, Art. 2, comma 1, lett. c).

DGR n. 668 del 15 maggio 2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”.

-contenuti e finalità:

il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

DIRETTIVE

Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati, qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante alPAT;
- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 17,74 ettari e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'allegato alle presenti norme denominato “*Ambiti di urbanizzazione consolidata - art.2, LR14/2017*”, in scala1:10.000.

Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma1, LR 14/2017.

Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.



P.A.T.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

**ALLEGATO
E**

**Variante al Piano di Assetto del Territorio
ai sensi dell'art. 14 della L.R. 14/2017**

Adeguamento alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14
ed alla D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018

Registro fondiario del consumo di suolo



Amministrazione e coordinamento:

**Il Sindaco
Amor Zeri**

**Il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico
Geom. Riccardo Resini**

**Il Tecnico incaricato:
Arch. Lino De Battisti**

Adottato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Approvato dal Consiglio Comunale
in data _____ Del. C.C. n. ____

Marzo 2020

A	B	C	D	E
DCC Approvazione Variante di Adeguamento	Quantità assegnata/recepita 3 DGR (o DDR) / ____	Superficie Territoriale Comunale	Superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC)	Superficie esterna agli AUC (C-D)
data	ha	h a	ha	ha

Piano degli Interventi / Variante al PI n. _____ (dopo entrata in vigore della LR 14/2017)

Deliberazione di adozione n. ____ del _____ Deliberazione di APPROVAZIONE n. ____ del _____

F	G	H	I
Numero identificativo	Destinazione	Quantità confermata o di nuova previsione esterne agli AUC	Superficie attuata
n	ZTO	ha	ha
Totale (tot)			

Interventi di ampliamento in zona agricola – LR 14/2019 “Veneto 2050”

L	M	N
Numero identificativo	Titolo edilizio	Superficie ampliamento
n	n. e data	ha
Totale (tot)		

Superfici rinaturalizzate

O	P
Intervento di rinaturalizzazione	Superficie rinaturalizzata
identificativo	ha
Totale (tot)	

Consumo di suolo

Q	R	S	T
Residuo Suolo Consumabile Previsione (B – tot H – tot N + tot P)	Residuo Suolo Consumabile Attuazione (B – tot I – tot N + tot P)	Nuova superficie Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) (D + tot I)	Superficie esterna agli AUC (C - S)
ha	ha	ha	ha